ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.
Nr. 8 del 25.01.2016

SCHEMA DI CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE DELLE MALGHE COMUNALI

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 L'affittanza consiste nel pascolo nei modi e nei tempi usuali, nonché nell'uso di tutte le cascine e casere, abitacoli in genere, coi relativi mobili, che si consegneranno dall'Amministrazione appaltante con tutte le strade e regressi noti entro i confini degli alpeggi .....

La superficie complessiva degli Alpeggi è di **ha. .....** di pascolo.

ART. 2 Il limite massimo di carico annuale di bestiame viene determinato: in n. ..... **capi** (ovini e caprini) e/o n. ..... **capi grossi** (*capo grosso = una mucca = una manza dopo la prima rotta = una manza = due manzette di età inferiore all'anno = tre vitelli*).

ART. 3 L'affittanza viene concessa per il prossimo sessennio dal..... al.....

Nessun preavviso è da darsi dalle parti per la scadenza sopra stabilita, il cui termine è tassativo, e non si darà luogo a prolungazione o rinnovazione del contratto dopo tale scadenza.

Resta salva la facoltà dell'affittuario, prevista dall'art. 5 della legge 203/1982, di recedere dal contratto alla fine di ogni stagione agraria, previa comunicazione da farsi all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno della richiesta cessazione.

ART. 4 L'affittanza si intende effettuata da parte del Comune a corpo e non a misura e con tutte le servitù ed i diritti inerenti alle località di pascolo entro la zona determinata. L'affittuario risponderà in proprio verso i danneggiati qualora il bestiame in carico dovesse sbandare e pascolare in zone non assegnate e di proprietà di terzi

ART. 5 Il canone di affitto dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in due rate alle scadenze del 31 maggio e 30 novembre di ogni anno.

Nell'ipotesi i pagamenti non venissero effettuati alle scadenze fissate, l'affittuario dovrà corrispondere al Comune l'interesse di mora del 10% (dieci per cento) sulla parte del canone non versato. Scaduto il termine di 15 giorni dalla data fissata per il pagamento della rata, l'esattore Tesoriere è autorizzato ad esperire gli atti coattivi, a cominciare dall'ingiunzione a termini del T.U.14 aprile 1910, n. 639.

ART. 6 Tutte le tasse ed imposte riguardanti i redditi di esercizio saranno a carico dell'affittuario.

ART. 7 E' fatto divieto di provvedere, da parte dell'aggiudicatario, alla sublocazione dell'Alpe, in tutto o in parte, salvo l'autorizzazione del Comune, restando però stabilito che, in caso di accordata sublocazione, l'affittuario è sempre tenuto responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed al mantenimento della cauzione prestata a garanzia.

ART. 8 Tutte le spese derivanti dal contratto e dalla registrazione, nessuna eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 Nei casi di inadempienza di quanto disposto nel presente capitolato e degli obblighi assunti dall'aggiudicatario con il contratto, è nella facoltà del Comune di richiedere la risoluzione del contratto, con l'obbligo da parte dell'affittuario del pagamento di ogni arretrato, delle spese sostenute dal Comune per effetto della inadempienza, nonché della rifusione dei danni derivati.

In caso di alienazione dell'Alpe, il contratto si intende risolto con la fine dell'anno agrario in cui ha luogo l'alienazione mediante comunicazione all'affittuario, da parte del Comune, dell'avvenuta vendita senza che l'affittuario possa pretendere alcun indennizzo.

Se l'alienazione avviene dopo il 31 luglio, la risoluzione del contratto avrà luogo al termine dell' anno agrario successivo.

UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

ART. 10 L'affittuario dovrà prendere in consegna l'Alpe nel giorno che sarà stabilito dal Comune, recandosi sul posto assieme ai rappresentanti del Comune.

All'atto della consegna sarà redatto apposito verbale in doppio originale, nel quale verranno adottate le constatazioni e le opere di ordinaria manutenzione che l'affittuario dovrà eseguire a sua cura e spese, sia annualmente che durante il periodo di affittanza, per la buona conservazione delle opere, dei pascoli, per la distribuzione dell'acqua, per la concimazione, per la viabilità ed in genere tutte le opere che richiedono soltanto ordinaria prestazione di mano d'opera.

Alla scadenza del contratto, prima del subentro del nuovo affittuario, dovrà essere redatto, in doppio originale, il verbale di riconsegna in modo da tener conto di tutte le variazioni avvenute durante il corso di affittanza e specialmente di tutti i miglioramenti ed i deterioramenti avvenuti.

Un esemplare resterà agli atti del Comune ed uno verrà consegnato all'affittuario.

ART. 11 L'affittuario dovrà migliorare l'area pascolativa e provvedere alla normale manutenzione dei fabbricati.

Le migliorie degli alpeggi saranno di due specie:

1. Raccolta dei sassi sui pascoli e loro ammucchiamento, distruzione dei cespugli tramite il loro sradicamento.
2. Concimazione naturale fatta con lo "smandriaggiamento" in tutte quelle località dove risulta possibile mediante il pernottamento del bestiame, mirando sempre ad accrescere e spargere il letame, ed evitando il pernottamento nelle zone sufficientemente concimate.

Lo spargimento del letame dovrà avvenire secondo una duplice modalità:

a) dopo il pernottamento del bestiame, cosicché la concimazione sia fresca e si possa evitare il suo essiccamento e la conseguente perdita di valore;

b) a fine stagione, prima della monticazione, allo scopo di evitare ammucchiamenti improduttivi. Il letame dovrà essere sparso sul terreno pascolativo, specialmente nelle zone maggiormente bisognose di concimazione.

ART. 12 Sono a carico dell'affittuario le migliorie per il rinettamento del pietrame (conseguente costruzione di muri e di ammucchiamenti), la estirpazione di cespugli, la costruzione di sentieri di accesso alle località pascolative, la costruzione di graticciate per il consolidamento di piccole frane e, ove occorra, la estirpazione di flora infestante (roveti, ortiche e vegetazione similare).

In accordo con il Comune dovrà essere stabilito annualmente il programma dei lavori da effettuarsi nel corso delle stagioni ed il Comune si riserva la facoltà di accettare l'esecuzione dei lavori stabiliti.

Qualora alla scadenza dell'affittanza il Comune dovesse riscontrare che non è stato dato corso ai lavori di cui sopra, il Comune è autorizzato a rivalersi a carico dell'aggiudicatario con la trattenuta corrispondente al valore delle giornate non prestate da effettuarsi sul deposito cauzionale.

L'inadempiente non sarà più ammesso a concorrere a nuove affittanze.

ART. 13 Nel numero delle giornate per opere di migliorie non devono essere conteggiate quelle che si rendono necessarie per la pulitura della zona pascolativa eventualmente ingombrata da residui di valanghe, dovendosi tali opere considerarsi non migliorie ma di manutenzione a carattere straordinario.

In questo caso l'affittuario dovrà preventivamente prendere accordi con l'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dei lavori.

ART. 14 Il Comune è tenuto a comunicare, mediante avviso da notificarsi nelle forme di legge almeno otto giorni prima, la data dell'effettuazione del sopralluogo per la consegna e riconsegna dell'Alpe all'aggiudicatario.

Il verbale di consegna e riconsegna della malga verrà redatto, nel giorno stabilito, da parte dei responsabili comunali, indipendentemente dalla presenza dell'aggiudicatario o del suo delegato, facendo rilevare detta assenza, con obbligo di comunicazione allo stesso di copia del verbale per i provvedimenti e gli accertamenti rilevati.

ART. 15 L'affittuario potrà chiedere al Comune, nelle forme prescritte dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti forestali, l'assegnazione delle piante occorrenti per il riattamento delle cascine e degli edifici annessi all'Alpe, nonché dei ponti e delle strade di accesso.

Potrà chiedere altresì l'assegnazione di legna e legname occorrenti durante l'alpeggio per il solo uso della cosa locata.

La concessione gratuita, da parte del Comune, di legna e legname non esime l'affittuario dal pagamento delle spese derivanti per l'assegnazione e la martellata da effettuarsi da parte degli organi delle Autorità Forestali. Per ogni taglio abusivo risponderà direttamente l'affittuario che dovrà corrispondere al Comune il valore del legname e della legna tagliati ed asportati; in caso di mancata assegnazione di legna o di legname da parte delle Autorità Forestali il Comune non corrisponderà all'affittuario nessun indennizzo.

Resta comunque proibito l'asporto di legna o di legname dalla zona affittata, così pure è fatto divieto di asporto di fieno della zona.

ART. 16 Per quanto riguarda le disposizioni circa gli adempimenti del lato sanitario per il carico e scarico del bestiame, il caricatore dovrà attenersi a quanto stabilito in materia, rispondendone personalmente.

Gli animali ammalati dovranno subito essere isolati e non potranno farsi abbeverare assieme agli altri, nemmeno in acqua corrente.

L'affittuario dovrà provvedere ad avvisare immediatamente il proprietario dell'animale ammalato e, qualora si trattasse di casi sospetti di epidemia, dovrà darne immediatamente avviso al Sindaco o al Veterinario competente.

ART. 17 Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli stabili esistenti negli alpeggi concessi e le adiacenze per scopi sociali, culturali e scientifici, esclusivamente nelle ore diurne, senza recar danno al pascolo.

ART. 18 L'affittuario, con la stipula del contratto, assume interamente a proprio carico i rischi ordinari fortuiti.

Durante le giornate piovose il transito del bestiame dovrà essere effettuato preferibilmente lungo i sentieri meno ripidi allo scopo di evitare franamenti.

ART. 19 Qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti, sia nell'interpretazione del presente capitolato sia nell'esecuzione dello stesso per effetto delle disposizioni contemplate, sarà composta amichevolmente da un arbitrato formato dal Sindaco che lo presiede e da un rappresentante dell'organizzazione di categoria cui l'allevatore aderisce.

Il giudizio determinato dall'arbitrato come sopra è definitivo e insindacabile.

ART. 20 Il Sindaco, personalmente o a mezzo di un suo incaricato, potrà accertarsi della regolare osservanza delle disposizioni e degli obblighi imposti al locatario del presente capitolato con almeno un sopralluogo per ogni anno agrario.

ART. 21 Il godimento dell'erba deve essere razionato in modo che non venga sciupato dal bestiame.

A tal uopo il bestiame dovrà essere condotto sul pascolo, bene unito in mandria e sorvegliato.

Per il pascolo si procederà gradatamente dalla zona più bassa dell'Alpe, risalendo il pascolo sino alla cima per poi ridiscendere riprendendo il pascolo alla base.

ART. 22 Al fine di poter controllare il carico annuale dell'Alpe, il caricatore comunicherà al Comune il numero e la specie del bestiame che usufruisce del pascolo, tenendo presente che non si potrà comunque superare il carico massimo stabilito dall'art. 2.

ART. 23 Per le infrazioni commesse alle norme previste dal presente capitolato, verranno comminate le seguenti penalità:

I Per gli animali caricati in più del numero prescritto dall'art. 2 € 12,00 per ogni capo di bestiame bovino e € 4,00 per ogni capo ovino e caprino;

Il Per la mancata sorveglianza degli animali sul pascolo € 100,00;

III Per il taglio abusivo di legname e di legna, senza la prescritta autorizzazione, si fa richiamo alle penalità stabilite in materia dalle leggi e dai regolamenti Forestali;

IV Per asporto di fieno dalle località di pascolo viene stabilita l'importo di € 10,00, oltre al pagamento del fieno asportato;

V Per mancato ed irregolare spargimento del letame sulle zone di pascolo e per irregolari disposizioni del turno di smandramento € 100,00.

In caso di recidiva l'ammenda verrà raddoppiata e potrà farsi luogo alla rescissione del contratto di affitto addebitando all'affittuario i danni eventualmente derivanti al Comune per sua negligenza e colpa.

ART. 24 Copia del presente capitolato, all'atto della stipula, verrà consegnata dal Comune all'affittuario per conoscenza e norma e l'originale dello stesso verrà firmato per accettazione.